

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 8

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, LABRIOLA, CIRINO POMICINO, ROMITA, SEPPIA,  
BOTTA, TESTA ANTONIO, VISCARDI, MANCINI VINCENZO, BOGI**

Organizzazione e programmazione dei lavori per sessioni mensili e riforma degli strumenti del sindacato ispettivo. Modificazioni agli articoli 24, 30, 129, 133, 135, 135-bis, 137 e introduzione degli articoli 25-bis e 87-bis nel Regolamento della Camera

*Presentata il 29 dicembre 1987*

ONOREVOLI COLLEGI! — Nel corso della IX legislatura un Comitato ristretto della Giunta per il Regolamento elaborò e presentò alla Giunta una proposta di riforma del Regolamento tendente ad organizzare i lavori parlamentari per sessioni mensili, a razionalizzare la distribuzione dei tempi di lavoro fra Aula e Commissioni, a dare certezza ai deputati sul programma dei lavori, a regolare in modo più snello ed efficiente l'attività di sindacato ispettivo. Del Comitato ristretto facevano parte rappresentanti di tutti i maggiori gruppi parlamentari, e precisamente gli onorevoli Tarcisio Gitti, Ugo Spagnoli, Rino Formica, Alfredo Pazzaglia e Franco Bassanini. Le proposte del Comitato ristretto suscitarono valutazioni e

commenti unanimemente positivi. Ma la Giunta per il Regolamento, occupata da questioni di maggiore momento (o ritenute tali), non poté, nel corso di quella legislatura, prenderle in esame.

I problemi di organizzazione dei lavori che le proposte del Comitato ristretto ora ricordato tentavano di affrontare sono così rimasti irrisolti. Riteniamo perciò utile riproporli all'attenzione della nuova Giunta per il Regolamento, alla quale sottoponiamo, con modifiche di carattere esclusivamente formale, lo stesso testo allora concordato.

La proposta tende:

a) a organizzare e programmare i lavori parlamentari secondo il metodo

delle sessioni mensili, garantendo che una settimana al mese (l'ultima) resti libera da lavori parlamentari, e consentendo così ai deputati di programmarne per tempo l'utilizzazione per attività di studio o di ricerca, per i necessari contatti con gli elettori, per i congressi o altri impegni di partito, per altre attività personali o familiari;

b) a riorganizzare i lavori nelle restanti settimane, in modo da consentire di recuperare pienamente i tempi di attività e di seduta sacrificati dall'interruzione mensile, e contemporaneamente realizzare una programmazione più razionale dell'insieme dell'attività parlamentare;

c) a dare certezza ai deputati (e ai terzi) sui calendari dei lavori, imponendo di approvarli in anticipo nella seduta del giovedì;

d) a consentire alle Commissioni una razionale programmazione dei propri lavori, liberandole dallo stillicidio delle sconvocazioni derivante dalla sovrapposizione tra attività delle Commissioni e lavori d'Aula; a tal fine, tre giorni alla settimana (lunedì pomeriggio, martedì e mercoledì) saranno riservati al lavoro di Commissione, che non è meno importante del lavoro dell'Assemblea; nei medesimi tre giorni l'Assemblea, salvo casi eccezionali legati alla scadenza di termini inderogabili, non verrà impegnata in votazioni, e sarà convocata solo per attività del sindacato ispettivo o per la discussione generale di provvedimenti; nei medesimi giorni le Commissioni non potranno essere sconvocate, salvo il caso eccezionale or ora ricordato;

e) a riportare di norma in Commissione lo svolgimento di interrogazioni, garantendo la pubblicità delle relative sedute; in Aula resterebbero lo svolgimento delle interpellanze, il *question time* e le interrogazioni urgenti, di norma concentrando nella seduta del martedì pomeriggio;

f) a ritoccare la disciplina del *question time*, in modo da consentirne, sul modello britannico, una utilizzazione più flessibile per questioni urgenti di grande attualità (sempreché il Governo vi consenta) e in modo da consentirne la trasmissione televisiva in « differita », in orari più comodi per gli ascoltatori;

g) a concentrare nelle giornate del giovedì e del venerdì mattina i lavori dell'Assemblea che comportano votazioni; la normale utilizzazione della mattinata del venerdì varrà a compensare la settimana mensile di interruzione dei lavori parlamentari.

È doveroso sottolineare fin d'ora una possibile incoerenza del testo proposto rispetto agli obiettivi or ora enunciati, e in specie rispetto all'esigenza di consentire una netta e garantita ripartizione dei tempi fra lavoro d'Aula e lavoro in Commissione. La facoltà per la Presidenza della Camera di sconvocare eccezionalmente le Commissioni, anche nelle giornate ad esse riservate, quando l'Assemblea debba procedere a votazioni per la necessità di rispettare termini indifferibili o inderogabili, può difficilmente essere negata. Ma di tale facoltà dovrebbe farsi un uso assai prudente e, per l'appunto, in casi del tutto eccezionali. Eccezionali non sono, oggi, i casi di leggi di conversione di decreti-legge che giungono all'esame dell'Assemblea a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine costituzionalmente previsto per la conversione stessa. Se l'eccezionale facoltà di cui si discute potesse essere liberamente esercitata in questi casi, l'eccezione rischierebbe di divenire regola, sempreché nel frattempo nuove norme (o nuove prassi) non abbiano ricondotto in termini costituzionalmente fisiologici il ricorso alla decretazione governativa d'urgenza. In mancanza occorrerebbe: a) limitare la facoltà in questione alle votazioni relative a provvedimenti dovuti per la cui approvazione stiano per scadere termini indifferibili; oppure b) provvedere, con una modesta ma significativa riforma regolamentare, a prevedere anche per la conversione dei

decreti-legge la possibilità di esame e approvazione in Commissione in sede legislativa, sollevando l'Aula dall'obbligo di provvedere a un esame affannoso di decine di decreti-legge di ridotta rilevanza politica e sociale.

Le proposte ora sintetizzate implicano naturalmente l'adozione di coerenti misure organizzative, intese a rafforzare l'organico e gli strumenti di lavoro dei servizi di diretto supporto dell'attività legislativa e ispettiva della Camera e delle sue Commissioni (servizio Commissioni, servizio Assemblea, servizio Studi, ufficio Programmazione e regolamento). Basterebbe por mente al fatto che, nella organizzazione dei lavori qui proposta, le Commissioni e i loro Comitati ristretti avrebbero a disposizione integralmente cinque mezzeggiornate di seduta nei primi tre giorni della settimana: solo segreterie di Commissioni sufficientemente potenziate potranno assicurare l'organizzazione, la documentazione, l'assistenza procedurale e la resocontazione di una attività così intensa e concentrata nel tempo. Ma è appena il caso di notare che proprio la concentrazione nel tempo consentirà di realizzare un salto di qualità nell'attività dell'Assemblea e delle Commissioni, superando la dispersività e la frammentarietà dell'attuale organizzazione dei lavori. L'approvazione di una proposta di modificazione al Regolamento quale quella qui delineata varrà dunque anche quale mandato all'Ufficio di Presidenza ad adottare le conseguenti necessarie misure di riforma e potenziamento degli uffici.

La riforma accennata dovrebbe avere naturalmente carattere sperimentale. La Giunta dovrebbe impegnarsi a esami-

narne i risultati dopo un adeguato periodo di sperimentazione, proponendo all'Assemblea le correzioni che l'esperienza abbia rivelato necessarie. Si potrebbe obiettare che, allora, tanto varrebbe procedere ad una sperimentazione in via informale, prima di adottare qualsiasi modifica delle norme regolamentari. Ma l'obiezione non ha consistenza. Già più volte, in passato, la Conferenza dei capigruppo ha deliberato di adottare sperimentalmente il metodo delle sessioni mensili: esigenze contingenti hanno portato ogni volta ad accantonare di fatto le decisioni adottate. Del resto, una riforma organizzativa quale quella qui accennata richiede un minimo di rigidità e di certezza anche nella fase sperimentale. È possibile richiedere ai deputati maggiore impegno nelle settimane di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni, se i deputati sapranno con certezza di potere programmare altre attività nella settimana di interruzione dei lavori; se non rischieranno di dovere poi sconvolgere i loro programmi, di fronte alle più inopinate emergenze.

È proprio l'esperienza di questi anni che spinge, dunque, a dare alla organizzazione dei lavori una disciplina rigida e garantita, ancorché sperimentale. Essa consentirà di lavorare in modo ordinato, e dunque con maggiore profitto. Lo consentirà ai singoli deputati. Ma anche al Parlamento nel suo insieme. Perché la qualità del lavoro legislativo e di controllo del Parlamento (l'osservazione è ovvia, ma viene spesso dimenticata) dipende dalla qualità del lavoro dei singoli parlamentari; e dunque dalle condizioni nelle quali questo lavoro concretamente si svolge.

## TESTO PROPOSTO

---

*Al comma 1 dell'articolo 24 le parole « per non oltre due settimane » sono sostituite dalle parole « di norma per tre settimane ».*

*Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:*

### ART. 25-bis.

I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 119, sono predisposti nel modo seguente:

*a) salvi i casi di convocazione straordinaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 25, dell'articolo 29 e del terzo comma dell'articolo 30, l'Assemblea e le Commissioni non si riuniscono nell'ultima settimana di ogni mese;*

*b) le Commissioni si riuniscono esclusivamente, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, il lunedì per lo svolgimento di interrogazioni e nelle giornate di martedì e di mercoledì;*

*c) l'Assemblea si riunisce, di norma, il pomeriggio del martedì e del mercoledì, l'intera giornata del giovedì e il venerdì mattina: le fasi della discussione che comportano votazioni si svolgono nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del giovedì e antimeridiana del venerdì, salvo che vi osti la necessità di rispettare termini indifferibili e inderogabili o che si debba decidere su questioni incidentali;*

*d) il calendario dei lavori dell'Assemblea è comunicato o approvato nella seduta pomeridiana del giovedì.*

*All'articolo 30 il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. All'infuori dei periodi indicati dalla lettera *b)* dell'articolo 25-*bis*, le riunioni delle Commissioni possono aver luogo nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea soltanto previa autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Nei periodi indicati dalla lettera *b)* dell'articolo 25-*bis*, le riunioni delle Commissioni possono essere eccezionalmente sconvocate dal Presidente della Camera solo quando l'Assemblea debba procedere a votazioni per la necessità di rispettare termini indifferibili e inderogabili o per decidere su questioni incidentali ».

*Dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:*

**ART. 87-*bis*.**

In mancanza di calendario dei lavori, è in facoltà del Presidente di rinviare l'effettuazione delle votazioni e di stabilire il momento in cui avranno luogo per consentire che le relative operazioni si svolgano secondo criteri temporali di certezza e concentrazione, salva in ogni caso la possibilità di intervenire per dichiarazione di voto, immediatamente prima della votazione ».

*I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate. Il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

2. Trascorse due settimane dalla presentazione, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta della Commissione del primo lunedì successivo, salvo quanto disposto nell'articolo 135.

3. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel *Bollettino delle*

*Giunte e delle Commissioni parlamentari.*  
La stampa e il pubblico seguono, di norma, lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso ».

*L'articolo 133 è soppresso.*

*L'articolo 135 è sostituito dal seguente:*

« 1. Quando il Governo riconosca che un'interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva in Assemblea.

2. In considerazione dell'importanza dell'argomento, il Presidente della Camera può disporre che alle relative interrogazioni il Governo risponda in Assemblea.

3. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica a norma dell'articolo 132 ».

*Al comma 1 dell'articolo 135-bis, le parole « o di un ministro » sono sostituite dalle parole « o di uno o più ministri ».*

*Al comma 4 dell'articolo 135-bis, è soppressa la parola: « eccezionalmente ».*

*Al comma 8 dell'articolo 135-bis, è soppressa la parola: « diretta ».*

*Il comma 2 dell'articolo 137 è sostituito dal seguente:*

« 2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo martedì successivo, anche quando i lavori della Camera siano programmati ai sensi degli articoli 23 e 24 ».